

DIRITTO TRIBUTARIO

Nicolò Pollari

SCHEDE DI AUSILIO DIDATTICO

Argomento:

Principi costituzionali del diritto tributario

2019/2020

Principi costituzionali del diritto tributario

(schema di massima)

Principi di diretto riferimento all'assetto tributario

1) riserva di legge (art. 23)

(principio di legalità)

“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”

trattasi di riserva di legge relativa: ciò significa che la legge deve disciplinare almeno gli aspetti essenziali (a. presupposto; b. soggetti; c. base imponibile; d. regole di calcolo del tributo, attraverso l'applicazione del tasso o delle aliquote), mentre la disciplina di grado inferiore servirà ad integrare e a curare gli aspetti più particolarmente tecnico-applicativi. Può anche accadere che il legislatore preveda dei limiti massimi e minimi (c.d. forchette) per la de-terminazione delle aliquote, mentre altri provvedimenti normativi le stabiliranno più nello specifico. La riserva di legge ha precisi fini garantistici.

2) capacità contributiva, generalità

universalità e uguaglianza

del tributo (art. 53)

tutti devono concorrere alle spese pubbliche in proporzione alla loro “capacità contributiva” (espressa solo da fatti economicamente rilevanti)

3) solidarietà politica,

economica e sociale

(art. 2)

richiede a “tutti” l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale a seconda delle rispettive capacità contributive (tenendo conto di chi ha di più e considerando la posizione dei meno abbienti). La legge tributaria, cioè, deve trattare in modo uguale i fatti economici che esprimono uguale capacità contributiva; ed in maniera diversa i fatti che esprimono diversa capacità contributiva

4) uguaglianza (relativa)

dell'onere tributario (art. 3)

tutti i cittadini hanno pari dignità sociale

e sono uguali davanti alla legge, ma l'onere fiscale deve essere suddiviso in base della capacità contributiva di ciascuno, cioè in maniera equa

5) progressività

del sistema tributario (art. 53)

con il crescere della capacità contributiva l'aliquota deve crescere più che proporzionalmente (forme: per detrazione, per classi, per scaglioni, progressività continua). Trattasi di norma programmatica

6) inammissibilità di abrogazione

delle norme tributarie

a mezzo referendum (art. 75)

il principio esprime una particolare scelta di politica istituzionale

**7) ripartizione della
potestà legislativa fra
Stato - Regioni ed Enti pubblici
Impositori (art 117)**

equiparazione di Regioni e Stato quanto alla titolarità della funzione legislativa e ripartizione delle competenze (potestà esclusiva dello Stato nelle materie espressamente ad esso riservate; potestà legislativa concorrente materie in cui è contemplata una suddivisione di compiti tra determinazione dei principi fondamentali ed emanazione di specifiche leggi di settore; potestà legislativa piena o residuale delle Regioni negli ambiti non espressamente riservati alla legislazione dello Stato)

**8) autonomia finanziaria
degli Enti Pubblici territoriali
(art. 119)**

riconoscimento: dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa agli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni); della potestà di istituzione e applicazione di tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica con il sistema tributario generale; della possibilità di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio¹

¹ Tale enunciato esprime il principio per il quale non vi può essere autonomia finanziaria in mancanza di autonomia tributaria.

9) divieto di istituzione dazi e di ostacoli alla libera circolazione tra Regioni (art 120)

stabilisce il divieto di adozione di misure limitative della libera circolazione delle persone e delle cose, prevedendo che le Regioni non possano istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le medesime, né limitare l'esercizio al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale

Naturalmente è necessario distinguere tra:

- regioni a statuto ordinario, nel cui ambito vi sono tributi propri e tributi impropri. I tributi propri sono tributi regionali istituiti con legge della regione, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario statale. I tributi impropri sono, invece, tributi regionali istituiti con legge statale di coordinamento, il cui gettito è destinato a finanziare la regione sul cui territorio il prelievo viene effettuato;
- regioni a statuto speciale, la cui autonomia tributaria è soggetta alla medesima regola dei tributi propri delle regioni a statuto ordinario, possono legiferare in materia tributaria, sempre nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario statale.

Principi di carattere generale che riverberano anche sull'assetto tributario

1) decentramento amministrativo ed autonomie (art 5)

la Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento

2) conformazione alle norme internazionali (art 10)

l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute

3) delega di sovranità (art 11)

l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo

4) garanzie e limiti all'esercizio dei poteri istruttori (artt. 14 – 15)

- inviolabilità del domicilio (art 14)

il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale

gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali

- libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni (art 15)

la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge

5) divieto di particolari gravami per enti religiosi (art. 20)

il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività

6) Tutela giurisdizionale (art 24)

tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento

7) Giudice naturale – irretroattività della legge punitiva (art 25)

nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso

8) Buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art 97)

i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Si tratta di un principio che orienta l'attività della PA, volto alla puntuale e corretta realizzazione dell'interesse pubblico

9) Divieto di istituire giudici speciali (art 102 – Disp VI di attuazione)²

ab initio la Costituzione vietò l'istituzione di “nuovi giudici speciali” disponendo, peraltro, con la VI disposizione transitoria, l'obbligo di procedere entro cinque anni alla revisione di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della Costituzione stessa

² Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Le sezioni specializzate si occupano di materie particolari o complesse. La Costituzione ha previsto che possano farne parte anche soggetti in possesso di competenze specialistiche e/o di ordine peculiare, non appartenenti all'ordinamento giudiziario, senza che ciò violi il principio del giudice naturale

il problema della sopravvivenza delle Commissioni Tributarie fu risolto, almeno in un primo momento, riconoscendo alle stesse la condizione di “giurisdizione speciale” preesistente alla Carta Fondamentale³. Ciò ne legittimò l’operatività, almeno fino a quando non fosse stata operata l’opera di revisione di cui alla VI disposizione transitoria⁴

10) Ragionevole durata dei processi (art. 111)⁵

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata

³ Riconoscimento che avvenne sì ad opera della Corte costituzionale, che della giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU nn.2175 e 2201 del 1969).

⁴ Analoga scelta non venne operata per altri organi di giustizia amministrativa che vennero dichiarati incompatibili con le norme introdotte dalla Costituzione.

⁵ La norma, così come riconfigurata dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, è il portato del recepimento in Costituzione dei principi di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sottoscritta a Roma il 4.11.1950.

**11) Tutela giurisdizionale
(art. 113)**

contro gli atti della PA è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa⁶

**12) Cessazione di efficacia
della norma incostituzionale
(art 136)**

la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale. Si tratta di un effetto di annullamento puro e semplice, che cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico⁷.

⁶ Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

⁷ Nel caso in cui la Corte rigetti una questione, ritenendola non fondata, la relativa decisione vincola solo il giudice rimettente e non acquisisce efficacia *erga omnes*. Di conseguenza la stessa norma potrà essere, in seguito, censurata solo se interverrà un altro giudizio.